

# Sentenza Giudice di Pace di Salerno del 5.11.2007 in materia di invalidi e sosta dei veicoli

**Autore:** sentenza

**In:** Magistratura ordinaria

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il G.d.P.  
dr.ssa \*\*\*\*\*  
ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile recante il n. 5269/06 R.G., vertente

**TRA**

, residente in \*\*

- Opponente -

**CONTRO**

Comune di Cetara  
- in persona del Sindaco

p.t.

Opposto

OGGETTO: Opposizione avverso verbale di contravvenzione n. 4273 del 11.08.2006

CONCLUSIONI: all'udienza del 5.11.2007 , presente il funzionario del Comune che concludeva per il rigetto del ricorso

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 22.08.06 la sig. \*\*\* chiedeva a questa Autorità Giudiziaria, di voler annullare il verbale di contravvenzione , n. 4273 del 11.08.2006 , elevato per

violazione dell'art. 157 cds, in quanto sostava in Via \*\*\*\* , senza esporre il titolo di pagamento.

In particolare l'istante riteneva il verbale illegittimo per i seguenti motivi: l'auto \*\*\* esponeva contrassegno per parcheggio invalido ed il posto destinato agli invalidi era già occupato da altro veicolo .

Disposta la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 23 comma 2 L 24.11.81 n° 689, per il 16.04.07, nessuno era presente . Il Giudice verificato che il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza non erano stati comunicati alle parti, fissava una nuova udienza per il 5.11.2007 ordinando alla cancelleria di effettuare le dovute comunicazioni.

L'amministrazione convenuta si costituiva provvedendo al deposito della prescritta documentazione e della memoria difensiva.

All'udienza di discussione , sulla scorta delle conclusioni rassegnate dall'opposto, il procedimento veniva definito dandosi pubblica lettura del dispositivo in atti.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione in quanto tempestiva è ammissibile, peraltro è infondata per cui se ne determina il rigetto.

Rileva, innanzi tutto, il giudicante che il motivo su cui si fonda il ricorso e quindi l'eccezione di illegittimità del provvedimento impugnato, afferisce alla

mancanza  
nella  
zona ove è stata elevata la contravvenzione (via \*\*\*) di un posto libero  
destinato agli invalidi, in quanto già occupato da altro veicolo , di guisa che a seguito di tale temporanea  
mancanza l'istante , titolare della relativa  
concessione,  
ha ritenuto di poter parcheggiare in zona delimitata dalle strisce blu  
senza essere obbligata a premunirsi del relativo titolo di pagamento.

Orbene è necessario evidenziare che l'art. 188 cds statuisce che : “ per la circolazione e la sosta dei  
veicolo al servizio di persone invalide  
gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture , nonché la  
segnaletica necessaria  
per consentire la mobilità di esse secondo quanto stabilito dall'art. 381 reg. att.” Ed ancora “ I soggetti  
legittimati  
ad usufruire delle strutture  
di cui al comma 1° sono autorizzate dal sindaco del comune nei casi e con il limiti previsti dal regolamento  
di attuazione” .

Il tenore di detta norma dunque chiarisce, in combinato con l'art. 381 reg. att c.d.s., che le persone  
invalide, premunite di apposita autorizzazione sindacale,  
possono parcheggiare, senza limiti di tempo e gratuitamente, negli spazi agli stessi destinati all'interno  
dei parcheggi.

La detta norma peraltro non autorizza le persone invalide a parcheggiare gratuitamente ovunque, ovemai  
gli stessi non rinvenissero parcheggi  
loro destinati o  
tali spazi se esistenti  
fossero già occupati da altri. In tale  
ipotesi è ovvio che al pari di tutti gli altri utenti, anche la persona portatrice di handicap,  
per poter parcheggiare deve premunirsi del titolo di pagamento.

Indi, per quanto esposto,  
la pretesa vantata  
dalla P.A. nei confronti della ricorrente è da ritenere legittima  
e per questo motivo  
il ricorso proposto viene  
rigettato

Quanto alle spese, in mancanza di esplicita istanza, bisogna dichiarare il non luogo a provvedere.

**P.Q.M.**

Il Giudice di pace di Salerno dr.ssa \*\*\*\* , definitivamente pronunciando in ordine all'opposizione proposta da \*\*

, con ricorso del 22.08.06, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1.

Rigetta  
la proposta opposizione .

2.

Nulla per le spese.

Salerno lì 5.11.2007

IL G.D.P.

Dr.ssa \*\*\*\*\*

<https://www.diritto.it/sentenza-giudice-di-pace-di-salerno-del-5-11-2007-in-materia-di-invalidi-e-sosta-dei-veicoli/>